
Accertamenti 2021: le opzioni a disposizione del contribuente

di [Carlo Nocera](#)

Pubblicato il 16 Marzo 2021

Sono in arrivo purtroppo le notifiche di tanti avvisi di accertamento e ciò metterà il contribuente in condizione di potere effettuare una, talvolta anche più di una, tra le scelte che la normativa vigente mette a sua disposizione: in tal senso, l'attività di consulenza del professionista è fondamentale nell'orientare le scelte in ragione della valutazione prognostica sull'avvio di un possibile contenzioso, che necessariamente consegue alla disamina dell'atto impositivo. A prescindere dalle valutazioni che possono essere effettuate, molto spesso anche influenzate dal rapporto "costo-benefici" della lite in fieri, passiamo in sintetica rassegna il "crocevia" che si materializza al contribuente, peraltro soggetto ad "intersezioni" del tutto fisiologiche. In questo articolo illustriamo i tre possibili scenari principali per il contribuente accertato.

Notifica di avviso di accertamento: come difendersi

Impugnazione

La prima opzione – ma verrebbe da dire "reazione" – è l'**impugnazione**, quindi l'opposizione totale alla pretesa contenuta nell'atto, visto che non è più possibile alcun intervento correttivo "sezionale": in altre parole, in ragione del fatto che la notifica dell'atto fa perdere al contribuente la possibilità del ravvedimento – e con esso il suo possibile utilizzo "selettivo" – la partita proseguirà alla stregua del *aut totum aut nihil*.

A questo punto, il contribuente dovrà avere soltanto riguardo alle seguenti circostanze:

1. **entità della pretesa**, atteso che se le maggiori imposte richieste con l'atto non superano i 50 mila euro la procedura da avviare è quella del “*reclamo-mediazione*”, di cui all’art. 17-*bis* del D. Lgs. n. 546/1992;

2. **obbligo di impugnazione “diretta”**, ossia senza possibilità di esercitare la facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione e a nulla rilevando che si tratti di un accertamento “*reclamabile*” o meno, in quanto l’atto è stato preceduto da un rituale contraddittorio formalizzato ai sensi degli articoli 5 o 5-*ter* del D. Lgs. n. 218/1997;

3. possibilità di presentare **istanza di accertamento con adesione**, ex 6, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1997.



Dalle ipotesi nn. 1) e 3) potranno derivare nuove tempistiche in ragione del procedimento da reclamo – 90 giorni a disposizione dell’ente impositore per valutare l’atto di opposizione proposto – e da accertamento con adesione – 90 giorni di sospensione dei termini di impugnazione.



IL «CROCEVIA» DEL CONTRIBUENTE



STUDIO LEGALE NOCERA - ROMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NdR: Potrebbe interessarti anche...[Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA con riduzione fatturato](#)

L'accertamento con adesione

A soverire il detto *si vis pacem para bellum*, soccorre l'**accertamento con adesione**, strumento di deflazione sempre più amato dai contribuenti italiani (le ultime statistiche dell'Agenzia delle Entrate, anno solare 2019, segnano definizioni per il 35% degli accertamenti riguardanti PMI e professionisti e per il 40% concernenti gli accertamenti notificati a soggetti diversi dalle "partite Iva") che permette di sospendere il termine di impugnazione dell'atto per 90 giorni.

In ragione della sua spettanza, e dunque a nulla rilevando l'eventuale esito negativo dello stesso e, addirittura, anche la mancata partecipazione del contribuente, il termine di impugnazione "sale" a 150 giorni complessivi (60+90), ai quali aggiungere eventualmente anche la sospensione feriale del termini

che, coi suoi 31 giorni, fa svettare il termine di impugnazione a ben 181 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto.

Se l'atto impositivo, poi, è *"reclamabile"*, non ostando a tale tipologia di atto la *"stratificazione"* dell'accertamento con adesione e della procedura di reclamo-mediazione, seppure ai soli fini della costituzione in giudizio si dovranno aggiungere ulteriori 90 giorni, che portano il complessivo procedimento a 271 giorni prima che il contribuente abbia contezza di dover formare, entro i 30 giorni successivi, il fascicolo processuale presso il S.I.Gi.T.

Omessa impugnazione

La terza opzione si palesa quando, piaccia o meno, **il fisco ha colto nel segno** e non emergono ragioni valide per suggerire un'impugnazione ovvero la pretesa formulata (al netto di suggerimenti di sistematica impugnazione in ragione di una vagheggiata futura definizione delle liti o di un provvedimento di *"pacificazione fiscale"* di ampia portata).

L'omessa impugnazione, o "acquiescenza", consiste nella totale accettazione del contenuto dell'avviso di accertamento e nel pagamento delle somme dovute, sì da comportare la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate ad un terzo.

Il tutto, a **condizione** che il contribuente:

1. rinunci a impugnare l'avviso di accertamento;
2. rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
3. provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni (eventualmente beneficiando della rateizzazione appositamente prevista dal [D. Lgs. n. 218/1997](#)).

La definizione agevolata delle sole sanzioni

Ed eccoci giunti all'ultima delle opzioni possibili, una sorte di istituto *"sincretico"* tra l'impugnazione e la definizione, rappresentato dalla definizione agevolata delle sanzioni ex [art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997](#).

Pertanto, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il contribuente può definire la controversia, limitatamente alle sole sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

È bene ricordare che l'**eventuale definizione in commento** non comporta alcun effetto "automatico" di riconoscimento in ordine alla bontà della pretesa avanzata dall'ufficio: per cui alla definizione agevolata delle sanzioni potrà tranquillamente conseguire l'impugnazione dell'atto di accertamento o di rettifica.

In un caso del genere, però, è bene sottolineare che nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga ragione nei gradi di giudizio tributari, e anche definitivamente, non avrà diritto ad alcuna ripetizione delle somme pagate a titolo di definizione.

Potrebbero interessarti anche...

- [Definizione agevolata cartelle: possibilità rimessa all'esame delle Sezioni Unite](#)
- [Definizione agevolata: tra lieve inadempimento, ravvedimento operoso ed errore scusabile](#)
- [L'istanza di adesione sospende i termini di impugnazione](#)
- [Accertamento con adesione: la mancata comparizione non sospende i termini](#)
- [Accertamento con adesione e sospensione dei termini: attenzione alle trappole](#)

Dello stesso autore ti invitiamo a leggere:

- [Accertamenti 2021: i procedimenti contraddittori](#)
- [Accertamenti 2021: il check up rapido per la legittimità degli atti](#)
- [Accertamenti e procedimenti 2021: gestione telematica dei rapporti con gli Uffici del Fisco](#)
- e [Accertamenti 2015: un mese in più per le notifiche](#)

A cura di Carlo Nocera

Martedì 16 marzo 2021

Mini Master Online

Il restart degli accertamenti e dei controlli fiscali: la difesa del contribuente

Percorso di aggiornamento sulla difesa del contribuente, ideale per Commercialisti, Avvocati, Esperti Fiscali.

Marzo - Aprile 2021

in collaborazione con

Studio Legale Avv. Carlo Nocera

in fase di accreditamento per Commercialisti



Introduzione al percorso

Il 2021 rappresenta la data di "ripartenza" **dei controlli e degli accertamenti fiscali** e della riscossione oggetto di sospensione, come noto, nel corso del 2020. Si stimano **almeno 8 milioni di provvedimenti in arrivo**.

Per queste ragioni proponiamo un **percorso di aggiornamento sulle tematiche della difesa del contribuente** che, attraverso **4 moduli da 4 ore ciascuno**, pone il Professionista nella condizione di avere **piena cognizione degli strumenti a sua disposizione**, al fine di dispiegare un' **efficace difesa** avverso gli atti contenenti la pretesa del Fisco, a partire dalla fase del procedimento di controllo sino all'eventuale rilievo penale delle condotte tributarie.

Ogni argomento sarà trattato con piglio pratico, ma pur sempre approfonditamente, e verrà altresì analizzato alla luce della più recente **giurisprudenza di legittimità**, per permettere al Professionista l'acquisizione di un indirizzo puntuale per procedere più efficacemente nella fase difensiva.

[SCOPRI DI PIU' >](#)